

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

PREMESSA

Come relatore del presente intervento voglio precisare che sono decisamente favorevole all'adozione nella P.A. di procedure informatiche e telematiche che si prefiggono la dematerializzazione di atti e documenti. Sono pertanto favorevole all'adozione nelle scuole dei cosiddetti Registri On-Line.

Ma pervenire allo snellimento e al miglioramento dei servizi impone alle istituzioni e agli operatori coinvolti di comprendere bene gli aspetti problematici che alcuni cambiamenti necessariamente comportano, al fine di fronteggiarli e trovare soluzioni adeguate.

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

Art. 357 del Codice Penale

Nozione del pubblico ufficiale. - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

PUBBLICI UFFICIALI NELLA SCUOLA

Al Dirigente Scolastico e agli Insegnanti di scuola pubblica è riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale piuttosto che quella d'incaricato di pubblico servizio (C. Cass., sent. n. 6587/1991; n. 2790/1992; n. 6685/1992; n. 3304/1999) in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi, essendo ad essi devoluti, infatti, fra gli altri, il potere di proporre o di

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

disporre di eventuali provvedimenti disciplinari e quello di concorrere, con voto deliberativo, alle valutazioni periodiche e a quella finale della condotta e del profitto dei singoli alunni.

Più controversa è la qualificazione del **Collaboratore Scolastico** quale incaricato di pubblico servizio (al quale viene riconosciuta la qualità di incaricato di pubblico servizio laddove, in ragione della spettanza ad esso di funzioni di vigilanza sugli alunni, oltre che di quelle meramente materiali di custodia e pulizia dei locali, può dirsi collaborare alla pubblica funzione spettante alla scuola (Cass. n. 2965/1983; n. 4818/1993; n. 17914/2003).

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

Gli operatori pubblici sono tutti legati da un dovere costituzionale di collaborazione (art. 113 principio di legalità e art. 97 principio di buona amministrazione) e la tutela del minore è una finalità di pubblico interesse anch'essa prevista dalla Costituzione.

Coloro che hanno l'incarico di pubblico ufficiale o di pubblico servizio hanno l'obbligo (artt. 362 e 358 c.p.), in presenza di reati procedibili d'ufficio (ovvero di reati in cui la legge penale non prevede come necessaria la querela di parte della persona offesa di denunciare la notizia di reato all'Autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire a quella, come ad es. la Stazione o il Comando dei Carabinieri o la Questura), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (artt. 361 c.p.).

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

IL REGISTRO DI CLASSE

(o giornale di classe) - Art. 41 del R.D. 30/04/1924 n. 965

“Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni.

In fin d’anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento.”

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 208196 /1997 ha definito il registro di classe un **Atto Pubblico** *“in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza”*.

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

IL REGISTRO PERSONALE DELL'INSEGNANTE (o giornale del professore)

Una autorevole interpretazione della Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. – Sent. del 05.03.1999, n. 3004 ha affermato che *“Il giornale del professore contrariamente al registro di classe non può essere considerato atto pubblico ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 476 c.p.”*

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

Ma successive sentenze hanno, viceversa, sancito il contrario.

La Corte di Cassazione (Sez. V penale) - con la sentenza n. 12726/2000, confermando una sentenza della Corte di Appello di Trento, ha affermato che **il registro personale degli insegnanti è un documento pubblico** *"in quanto deve essere trascritto da ogni professore, ed è diverso dal diario di classe che riguarda l'intera classe e sul quale si succedono le attestazioni dei professori che espletano i loro compiti"*.

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

La Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. – Sent. del 11.01.2010, n. 714 ha affermato:

“Il registro del professore, sul quale devono essere annotati la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni, i voti riportati, è atto pubblico, in quanto attesta le attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti; d’altro canto il professore di un istituto legalmente riconosciuto riveste la qualifica di pubblico ufficiale, poiché l’insegnamento è pubblica funzione e le scuole legalmente riconosciute sono equiparate a quelle

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

pubbliche (Cass. 21-9-99 n. 12862 Rv. 214890; Cass. 6-11-00 n. 12726 Rv. 218547; Cass. 23-2-06 Rv. 234238). Inoltre il falso è da considerarsi innocuo solo nel caso in cui il medesimo risulti del tutto privo di incidenza in relazione al significato ed valore probatorio del documento. (Cass. 20-1-04 Rv. 228083; Cass 7-11-07 n. 3564 Rv. 238875): orbene, l'inveritiera attestazione operata nel registro del professore circa la presenza di un alunno, non può considerarsi tale poiché essa investe un dato essenziale rispetto alla funzione documentale dell'atto"

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

LE ANNOTAZIONI IN ATTO PUBBLICO

L'efficacia delle annotazioni in un atto pubblico è sancita dall'art. 2700 Cod. Civ. (**“piena prova, fino a querela di falso,** della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”). La fede privilegiata dell'atto pubblico riguarda, in effetti, non solo fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza, ma anche dichiarazioni ricevute, quando di queste ultime si dia attestazione, nell'esercizio del potere di documentazione e nella contestualità della formazione dell'atto, a prescindere dall'intrinseca veridicità delle dichiarazioni stesse (giurisprudenza pacifica; cfr., fra le tante, Cass. Civ., sez. I, 17.12.1990, n. 11964; Cass. Civ., sez. II, 30.7.1998, n. 7500 e 30.5.1996, n. 5013).

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

Art. 479 del Codice Penale

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.”

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

Art. 476 del Codice Penale

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.”

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

I REGISTRI SCOLASTICI ON LINE

Art. 7, commi 31 e 32, del D.L. 06/07/2012, n. 95 (conv. Legge 07/08/2012, n. 135)

*** * * * ***

31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

32. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 27 a 31 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

PIANO PER LA DEMATERIALIZZAZIONE

Art. 7, comma 27, del D.L. 06/07/2012, n. 95 (conv. Legge 07/08/2012, n. 135)

* * * * *

27. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

LA POSIZIONE DEL MIUR

Il Ministero non ha ancora emanato il prescritto Piano per la dematerializzazione.

In materia, il Ministero è intervenuto con la Nota Prot. AOODPPR Reg. Uff. n. 1682/ U, datata 03/10/2012, con oggetto “Registri on line - Dematerializzazione attività delle segreterie scolastiche”, dal contenuto meramente interlocutorio.

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

SULL'OBBLIGATORIETA' DEI REGISTRI ON-LINE

I commentatori sembrano concordi sul fatto che il termine indicato dal comma 31 dell'art. 7 del D.L. 95/2012 (cioè l'A.S. 2012/2013) sia da considerarsi ordinatorio (e non perentorio). Dunque nessun obbligo sussiste per le scuole di dotarsi di registri elettronici, fino a quando non verrà realizzato il Piano di dematerializzazione da parte del MIUR, che dovrà essere approvato dal Garante per la Privacy.

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

I CINQUE PUNTI FOCALI

- 1) L'insegnante è un Pubblico Ufficiale.
- 2) Il Registro di classe è un Atto Pubblico, e sembra esserlo anche il Registro Personale dell'Insegnante.
- 3) La compilazione di Atti Pubblici da parte di un Pubblico Ufficiale comporta responsabilità di natura penale.
- 4) La normativa non ha definito i requisiti e le caratteristiche dei cosiddetti Registri On-Line.
- 5) L'adozione dei Registri On-Line non è, al momento, obbligatoria.

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

REGISTRI ON-LINE: il timing

La compilazione del Registro di classe, per prassi invalsa, avviene contestualmente alla presa d'atto dei fatti da documentare: si pensi per esempio alla certificazione delle assenze degli alunni nel corso dell'appello.

Ciò in conformità alle norme penali che impongono al pubblico ufficiale di documentare tempestivamente i fatti che siano avvenuti in sua presenza.

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

Con l'adozione dei Registri On Line vi è da chiedersi se è legittimo, oltre che foriero di responsabilità penali in capo al Dirigente Scolastico e al Docente compilatore, l'utilizzo di registri elettronici che comportino il differimento nel tempo dell'attività documentale (cioè compilazione differita rispetto al momento in cui l'insegnante si trova in classe).

Per evitare di incorrere nei profili di responsabilità sopra tratteggiati è necessario che sia consentita e garantita la compilazione immediata dei Registri on line (cioè la compilazione contestuale all'esercizio della funzione pubblica) o quanto meno limitata entro un ragionevole lasso di tempo.

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

Nei Registri On-Line in corso di adozione nel nostro Istituto

- per il **Registro di Classe** è attualmente prevista la compilazione entro le ore 24:00 del giorno di riferimento (“Data blocco”);
- per il **Registro personale dell’Insegnante** è prevista l’apposizione di 3 blocchi, attualmente non attivi, e cioè “Blocco Elaborati”, “Blocco Orali” e “Blocco Dirigente”.



REGISTRO di CLASSE

Classe

F.T.

Data Blocco

Entro le 24:00 del
giorno stesso.



Cognome e Nome	Martedì 08/10/2013									
	Ass.	Ritardo		Assenze			Uscita		Ass.da Giust.	
		Si/No	Ora	Gius.	Si/No	Ora	Gius.			
[01] Allievi Andrea										
[02] Archesso Alessi										
[03] Basso Paolo										
[04] Biancorosso Alb										
[05] Bouamrani Hafss										
[06] Cabiati Aurora										
[07] Campiotti Chris										
[08] Cazzaniga Giorg										
[09] Chiolerio Elisa										
[10] D'alo' Alessia										
[11] Di Milia Martin										
[12] Dimitri Federic										
[13] Ferrara Andrea									1	
[14] Galli Beatrice										
[15] Gramegna Luca										
[16] Gualandris Gabr									1	
[17] Guanziroli Sabr										
[18] Hassan Rania										
[19] Luna Nuray Adel										

Argomenti delle lezioni di tutti i docenti (in azzurro i propri)



Riparto proporzionale inverso: semplice, composto, misto. Effettuata esercitazione alla lavagna. Invitati gli alunni a prendere appunti in quanto trattasi di approfondimento non trattato espressamente sul libro di testo.

Compiti assegnati da tutti i docenti (in azzurro i propri)



Assegnati due esercizi proposto dal docente e undici esercizi a fondo libro (di cui gli ultimi sei da svolgere obbligatoriamente) per preparazione in vista di prossima verifica scritta.

Note disciplinari di tutti i docenti (in azzurro le proprie)



Comunicazioni del Dirigente scolastico



Annotazioni giornaliere di tutti i docenti (in azzurro le proprie)



RE - F
le
**Blocco entro 30 gg
data verifica?**

**Opportuno blocco
entro le 24:00**

**Blocco 8 gg dopo
scrutinio?**



REGISTRO del DOCENTE

F.T.

Blocco Elaborati Blocco Orali Blocco Dirigente



Martedì 08/10/2013

Argomento della mia lezione

Riparto proporzionale inverso: semplice, composto, misto. Effettuata esercitazione alla lavagna. Invitati gli alunni a prendere appunti in quanto trattati di approfondimento non trattato espressamente sul libro di testo.

Compiti assegnati da me

Assegnati due esercizi proposto dal docente e undici esercizi a fondo libro (di cui gli ultimi sei da svolgere obbligatoriamente) per preparazione in vista di prossima verifica scritta.

Le mie annotazioni giornalieri

Cognome e nome	Ore Lezione		
	C.to	Voto O	Voto S Ore Assenza
[01] Allievi Andrea			
[02] Archesso Alessi			
[03] Basso Paolo			
[04] Biancorosso Alb			
[05] Bouamrani Hafss			
[06] Cabiati Aurora			
[07] Campiotti Chris			
[08] Cazzaniga Giorg			
[09] Chiolerio Elisa			
[10] D'alo' Alessia			
[11] Di Milia Martin			
[12] Dimitri Federic			
[13] Ferrara Andrea			
[14] Galli Beatrice			
[15] Gramegna Luca			
[16] Gualandris Gabr			
[17] Guanziroli Sabr			
[18] Hassan Rania			
[19] Luna Nunez Adol			
[20] Maccherone Ales			

Registri Scolastici On-Line

Vi è poi da chiedersi, nel silenzio dell'attuale normativa, se i Registri On-Line adottati abbiano i requisiti per poter assolvere alla funzione di atti pubblici e, quindi, sostituire giuridicamente quelli cartacei.

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

Se così non fosse i profili di responsabilità sarebbero ulteriori, potendosi incorrere in fattispecie di mancata istituzione o nullità del Registro di Classe (cfr art. 2699 Cod.Civ.), anche qui imputabile al Dirigente Scolastico e al Docente compilatore.

Si rende dunque necessario esaminare le modalità di gestione, utilizzo, conservazione e accesso dei Registri On Line al fine di verificarne la compatibilità giuridica con gli obblighi di legge.

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

L'ASPETTO FONDAMENTALE DELLA SICUREZZA E DELLA IMMODIFICABILITA' DEI DATI

I supporti informatici utilizzati per la redazione di atti pubblici devono garantire la stessa sicurezza giuridica del documento cartaceo.

“Elementi fondanti del documento cartaceo sono: a) **la forma scritta** od orale, di cui quella scritta rappresenta un' attività di documentazione; b) **l'imputabilità**, ossia la paternità dell' atto che si realizza attraverso il meccanismo della sottoscrizione consentendo la riconducibilità ad un determinato soggetto; c) **l'integrità**, vale a dire la purezza dell' atto esente da alterazioni; questa è sempre verificabile ex post attraverso la materialità del supporto che fissa in maniera indelebile i segni grafici.” [Manuela Milanese, L'atto pubblico informatico, www.comparazonedirittocivile.it]

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

L'ATTO PUBBLICO INFORMATICO

È ragionevole pensare che, per quanto già in uso presso altri settori della P.A., un Atto Pubblico Informatico dovrà prevedere l'utilizzo della **firma digitale** e l'adozione del formato **pdf/A** (un'evoluzione del formato pdf che assicura l'inalterabilità dei contenuti).

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

Questi aspetti sono ben noti, ad esempio, ad altra categoria di operatori che redige Atti Pubblici: i **Notai**. Per loro il D.Lgs. 110/2010, inattuato sino all'emanazione dell'art. 6 del D.L. 179/2012 (conv. L. 221/2012), ha previsto disposizioni di dettaglio per consentire la redazione di atti pubblici in formato elettronico, nonché per sottoscrivere i medesimi atti e le scritture private utilizzando la firma digitale, a partire dal 1 gennaio 2013.

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

Nei Registri On-Line in corso di adozione nel nostro Istituto [SICUREZZA]

La procedura informatico-telematica che il nostro Istituto sta sperimentando:

- non prevede la firma digitale dell'Insegnante;
- prevede l'inserimento dei dati in un data-base e non in un supporto che abbia requisiti di inalterabilità.

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

Si può dunque porre la seguente domanda.

In caso, ad esempio, di richiesta di acquisizione, da parte della Procura della Repubblica, del Registro di Classe della scuola, redatto mediante l'utilizzo di procedura informatico-telematica, il Dirigente Scolastico potrà consegnare all'Autorità Giudiziaria la stampa dei dati contenuti nel database, **ma si tratterà ancora di un Atto Pubblico?**

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

Da OrizzonteScuola.it - 08/10/2013

<< Mi sono collegato al sito dove ho scelto la scuola (sceglietene uno: ce ne sono più di mille) e mi si presenta sissweb, per la gestione del registro elettronico, ed ho sgranato gli occhi: le credenziali (username e password) viaggiano in chiaro nella rete! Per esserne certo ho installato su un'altra macchina della stessa rete un semplice programmino open source scaricato dalla rete, detto proxy, che non ha neanche

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

bisogno di essere installato. Basta eseguirlo. Sono tornato sulla prima macchina (da cui ho acceduto a sissi) ed ho impostato in Internet Explorer come proxy l'indirizzo di rete della macchina su cui girava il proxy. Basta. L'impostazione del proxy in explorer della macchina da cui accederà il potenziale professore è sufficiente e qualunque ragazzo che ne capisca anche poco di informatica lo sa fare. Quando il professore si collegherà al sito sissiweb dalla prima macchina io vedrò,

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

comodamente ed in chiaro dal mio PC (la seconda macchina) le credenziali che il professore ha usato per accedere. Poi mi basterà usarle, ed avere tutti 8 in pagella. Il bello è che il sito sissweb dice esplicitamente: "SissiWeb è "sicuro" perchè utilizza per il trasferimento dati il protocollo SSL (Secure Sockets Layer), l'unico metodo esistente per inviare informazioni protette su Internet. >>

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

Da Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 715 del 31/01/2011

Il prof. AAAAA della scuola media statale “Boccanegra Enrico” apponeva una nota sul Registro di Classe con la quale si definiva un allievo di dodici anni “*reo confesso di molestie sessuali riguardo ad una sua compagna di scuola*”. Il D.S. della stessa scuola, considerati il turbamento e le reazioni dei genitori dell’alunno, riformulava la detta nota nei seguenti termini: “*M.P. importuna pesantemente una compagna*”.

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

Il docente proponeva vittoriosamente ricorso al T.A.R. avverso il provvedimento del D.S., il quale si rivolgeva in appello al Consiglio di Stato.

Il giudice dell'appello, pur rilevando che le espressioni nella fattispecie utilizzate potrebbero apparire inadeguate, sia per la giovanissima età degli studenti coinvolti, sia per l'utilizzo di un linguaggio giuridico (dall'espressione "reo confesso" a quella di "molestie sessuali"), non ha potuto che respingere l'appello del D.S. Ciò in quanto l'annotazione di cui si discute non era modificabile in via autoritativa ad opera di un soggetto terzo – quale appunto il Dirigente Scolastico – non presente al momento del fatto stesso e all'atto della relativa registrazione.

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

I due casi appena citati rappresentano, ovviamente ma non esaustivamente, due diversi aspetti della problematica di sicurezza e inviolabilità dei dati e dei loro supporti da parte di soggetti diversi dall'Insegnante compilatore dei Registri Scolastici.

Si comprende dunque come sia fondamentale l'istituzione di un sicuro protocollo per l'accesso ai dati, con particolare riferimento ai detentori di credenziali di accesso qualificate (es. D.S., Amministratori di sistema, etc.) che non devono poter modificare le registrazioni degli Insegnanti.

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

REGISTRI ON-LINE: VISIBILITA' A TERZI

I Registri On-Line in corso di adozione nell'Istituto prevedono che alcuni dati contenuti siano visibili a terzi, tipicamente alunni e loro tutori.

La questione va esaminata con attenzione, trattandosi di un accesso ad atti della P.A.

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

Con provvedimento n. 383 del 6 dicembre 2012 il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha assunto il seguente provvedimento: *“ritenuto illecito il trattamento dei dati effettuato dal Liceo Statale Farnesina di Roma nei termini indicati in premessa, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice [D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, n.d.r.] vieta al Liceo Statale Farnesina di Roma di diffondere ulteriormente i nominativi dei propri studenti distinti per classe sul proprio sito Internet istituzionale, in assenza di una norma di legge o di*

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

regolamento che ammetta tale operazione di trattamento.”

Nelle premesse del predetto provvedimento il Garante ha evidenziato che: *“ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque essendovi tenuto non osserva il presente provvedimento è punito con la reclusione da tre mesi e due anni e che ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro.”*

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

In considerazione del fatto che non vi è ancora stata l'emanazione del Piano di dematerializzazione, e in assenza di una normativa certa di riferimento, si può ritenere **ragionevole** richiedere agli alunni e ai loro tutori la sottoscrizione, all'atto della consegna delle credenziali di accesso ai Registri On-Line, di un disciplinare che contenga – tra l'altro – espressa autorizzazione alla pubblicazione dei dati riguardanti ivi contenuti.

FOCUS: I REGISTRI SCOLASTICI

CONCLUSIONI

Le questioni esaminate, lungi da voler scoraggiare l'adozione dei Registri Scolastici On-Line, si prefiggono lo scopo di illustrare gli aspetti problematici insiti nell'operazione di migrazione dai registri cartacei a quelli digitali, mirando anche ad un utilizzo consapevole da parte degli addetti ai lavori, in particolare del Dirigente Scolastico e dei Docenti.